

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 MARZO 2016, N. 331

### **Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico in Acustica ambientale**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- la legge regionale, 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Richiamata la propria deliberazione:

- n. 191 del 25 febbraio 2013 "Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale", con la quale sono disciplinati i "Contenuti generali per un corso universitario rivolto ai Tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla Legge n. 447 DEL 1995";

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 447/1995, l'attività di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno due anni per i laureati e da almeno quattro anni per i diplomati;
- con l'art. 12 della L.R. n. 15/2001 la Regione ha demandato alle Province l'attività di riconoscimento, su domanda dell'interessato, della figura di Tecnico Competente

in Acustica Ambientale, prevista dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995;

- ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 447/1995 i requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale consistono nel possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
  - l'art. 2, comma 4 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 individua in via indicativa, come attività nel campo dell'acustica, l'avere svolto prestazioni relative ad almeno uno dei seguenti interventi:
    1. misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
    2. proposte di zonizzazione acustica;
    3. redazioni di piani di risanamento;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, le altre attività in campo acustico non rientranti nell'acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;
  - l'art. 4 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 equipara l'attività svolta dall'interessato, in collaborazione con i soggetti indicati nella norma, con quella svolta nel campo dell'acustica ambientale, per consentire il completamento del periodo di attività necessario ai fini del riconoscimento della qualificazione di tecnico competente;
- Considerato che:
- per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità nelle materie dell'ambiente e dell'energia, con la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", art. 16, è stata individuata l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), al fine di perseguire l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni;

- l'art. 16 della suddetta legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ha delegato all'ARPAE l'esercizio delle funzioni in materia ambientale di cui all'art. 14 della stessa legge, tra le quali quella prevista dal comma 1, lett. b), relativa, tra l'altro, all'inquinamento acustico;
- nelle stesse materie sono esercitate, attraverso l'ARPAE, in base a detta legge regionale n. 13/2015, art. 16, comma 2, tutte le funzioni già esercitate dalle Province ai sensi dell'art. 124 della legge regionale n. 3 del 1999, tra le quali l'attività di riconoscimento del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, di cui all'art. 12 della L.R. 15/2001, prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995;
- nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 13/2015, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, nonché le funzioni non espressamente attribuite con detta legge regionale ad altri enti;

Ritenuto:

- di dovere fornire indicazioni e criteri per la valutazione delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale dai soggetti richiedenti, ai fini del riconoscimento del profilo di Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del rilascio del relativo attestato, ferme restando le disposizioni della già citata D.G.R. n. 191 del 25 febbraio 2013, che norma l'attività di formazione in materia di acustica ai fini dell'iscrizione all'elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;
- di emanare, pertanto, in parte allegata, i criteri di esame delle domande, idonei ai fini della valutazione delle attività svolte nel campo dell'acustica e del conseguente riconoscimento della qualificazione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 15 del 2001 l'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 25 febbraio 2013 "Direttiva per il riconoscimento della qualificazione di Tecnico competente in acustica ambientale", la pubblicazione deve essere effettuata due volte l'anno: entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre;

Ritenuto quindi necessario stabilire che ARPAE pubblicherà, con cadenza semestrale (entro Giugno ed entro Dicembre), l'elenco dei nominativi dei Tecnici competenti in acustica ambientale

nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

1. di approvare l'Allegato 1 "Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico competente in Acustica", di cui all'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995, l'Allegato 2 "Modello curriculum del candidato" e l'Allegato 3 "Modello richiesta pubblicazione dati personali", parti integranti della presente deliberazione;
2. di stabilire che le richieste di riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi della presente deliberazione, su modello di cui all'Allegato 2, nonché le richieste ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 25 febbraio 2013 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1502/2011, siano inoltrate ad ARPAE;
3. di disporre che i soggetti richiedenti, sia ai sensi della presente deliberazione sia ai sensi della DGR n. 191/2013 che della DGR n. 1502/2011, indichino i dati personali di cui autorizzano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nell'elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, secondo il modello di cui all'Allegato 3;
4. di stabilire inoltre che ARPAE pubblicherà, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, l'elenco dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e di dicembre;
5. di disporre, altresì, che ARPAE comunichi alla Regione l'avvenuta pubblicazione dell'elenco dei nominativi dei tecnici competenti in acustica ambientale;
6. di trasmettere il presente atto ad ARPAE, competente al rilascio dell'attestato di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione.

**Allegato 1****CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO  
DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**

La richiesta di valutazione dell'attività nel campo dell'acustica ambientale, indirizzata ad ARPAE, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco, deve essere corredata del curriculum, sottoscritto dall'interessato, attestante in modo dettagliato l'attività professionale, in materia di acustica ambientale, svolta in collaborazione con un Tecnico Competente in Acustica Ambientale riconosciuto oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2, c. 8 della legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31/3/1998 art. 4, c. 1). Dal curriculum deve risultare, per ogni singola attività, su modello di cui all'Allegato 3, il tipo di prestazione resa, una breve descrizione della stessa, il soggetto committente e le date di inizio e di conclusione. Inoltre deve essere specificato se la prestazione è stata svolta in qualità di libero professionista (o figura assimilabile), ovvero in qualità di dipendente o volontario.

In ogni caso devono essere specificate le informazioni necessarie ad individuare il Tecnico Competente in Acustica Ambientale con cui il richiedente ha collaborato e, nel caso di lavoro dipendente o volontario, anche il datore di lavoro.

Gli elaborati relativi alle singole prestazioni devono riportare il nominativo e/o la firma del soggetto richiedente, affinché la specifica attività in acustica risulti ammissibile ai fini della domanda. Tutta la documentazione, o copia di essa, deve essere custodita a cura del richiedente ed esibita in caso di verifica da parte dell'autorità competente. Il richiedente alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali, in caso di richiesta degli elaborati, può produrre l'attestazione del dirigente della struttura di appartenenza, quale certificazione dell'effettiva esecuzione delle attività autodichiarate.

L'autorità competente si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato, in ottemperanza ai controlli previsti dalla vigente normativa in materia di autocertificazione.

I criteri che seguono non si applicano alle domande pervenute prima dell'emissione della presente deliberazione, le quali andranno dunque valutate seguendo i

criteri già in uso nel Settore Ambiente della provincia presso cui sono state presentate.

**Criteri per la valutazione delle domande presentate dagli aspiranti tecnici competenti in acustica ambientale.**

Nella tabella seguente vengono riportate le attività nel campo dell'acustica ambientale, oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della figura di "tecnico competente" e i relativi punteggi pi assegnati in funzione del grado di complessità e/o della durata delle attività medesime.

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE E RELATIVI PUNTEGGI ASSEGNNATI**

ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
1) MISURE: - IN ABITAZIONI - PRESSO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - IN EDIFICI (REQUISITI PASSIVI....) - DI EMISSIONI DA MACCHINE IN OPERA (compreso potenza sonora), ESCLUSE LE CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI DI PRODOTTO	3
- IN PROSSIMITÀ DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	
2) RELAZIONI/PARERI: - RELAZIONI SU MISURE FONOMETRICHE - PARERI SU RAPPORTI TECNICI/PROGETTI	1 4
3) CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	4
4) BONIFICA ACUSTICA DI: - EDIFICI (REQUISITI ACUSTICI PASSIVI...) - INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE, PORTUALI E AEROPORTUALI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LUDICHE E RICREATIVE	4 4.5 5
5) CLIMA ACUSTICO - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO - PARERI SU VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (*)	5 3.5
6) IMPATTO ACUSTICO: - PREVISIONI SEMPLICI (per attività che non rientrano nel successivo punto delle previsioni complesse) - PARERI SU PREVISIONI SEMPLICI(*)	6 4.5

ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
- PREVISIONI COMPLESSE (Impianti industriali soggetti ad AIA, Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali ed aeroportuali)	10
- PARERI SU PREVISIONI COMPLESSE (*)	7
7) COLLAUDO RELATIVO:	
- AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO SEMPLICE	4
- AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO COMPLESSA	8
8) CAMPAGNE DI MISURA:	
- POPOLAZIONE ≤ 20.000 ab.	6
- POPOLAZIONE > 20.000 ab.	8
9) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO:	
- POPOLAZIONE ≤ 20.000 ab.	6
- PARERE SU CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ≤ 20.000 ab (*)	4.5
- POPOLAZIONE > 20.000 ab.	10
- PARERE SU CLASSIFICAZIONE ACUSTICA > 20.000 ab (*)	7
10) PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO:	
- POPOLAZIONE ≤ 20.000 ab.	8
- PARERE SU PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO ≤ 20.000 ab (*)	5.5
- POPOLAZIONE > 20.000 ab.	10
- PARERE SU PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO > 20.000 ab (*)	7
11) DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI, AI SENSI DEL D.P.C.M. 215/99:	
- ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 4	2
- ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 4 E 5	3.5
- ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 4, 5 E 6 (escluso il collaudo)	4
- ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2 (*)	4
- ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 4, 5 E 6 (compreso il collaudo)	6.5
12) MAPPATURA ACUSTICA / MAPPA ACUSTICA STRATEGICA ex D.Lgs. n. 194/05 - Predisposizione elaborati tecnici	10
13) PIANO D'AZIONE ex D.Lgs. n. 194/05 - Predisposizione elaborati tecnici	10

(\*) solo per dipendenti di strutture pubbliche

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE**

Vengono fornite le descrizioni delle attività nel campo dell'acustica ambientale indicate nella tabella precedente.

**1) MISURE.**

In questa attività viene compreso il singolo blocco di misure che il soggetto ha dichiarato di aver effettuato nelle diverse situazioni riportate in tabella. Tali rilevazioni possono essere state eseguite sia per verificare valori limite/attenzione/qualità previsti dalla normativa vigente, sia per fornire al committente eventuali indicazioni (di bonifica, di rispetto capitolati, dello stato acustico dei luoghi, ecc.). Ovviamente il punteggio previsto per le misure viene assegnato solo nel caso in cui non esista alcuna altra voce specifica nel seguito. Ad esempio se si tratta di una relazione di valutazione di clima acustico, come previsto dall'art. 8 della legge n. 447/95, il punteggio assegnato è di  $p_i = 5$  e non di  $p_i = 4 = [3 \text{ (misure)} + 1 \text{ (relazione)}]$ .

**2) RELAZIONI/PARERI.**

Si tratta di relazioni redatte principalmente per rendere conto delle misurazioni eseguite per raggiungere diversi obiettivi o per la valutazione di elaborati tecnici finalizzata all'espressione di un parere (ad es. nel caso di dipendenti di strutture pubbliche). Come specificato al p.to 1) precedente, il punteggio viene assegnato solo nel caso in cui non sia prevista voce specifica ai punti successivi.

**3) CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.**

Consistono nell'attività di consulente tecnico di ufficio o consulente di parte in cause civili o penali (art. 844 c.c. oppure art. 659 c.p.) riferite ad un singolo procedimento giudiziario ( $p_i = 4$  per l'attività relativa ad ogni singolo incarico). Tale attività richiede che siano valutati i livelli di rumore misurati, che eventualmente vengano ipotizzati gli interventi di bonifica e che venga attuato il confronto con le metodologie e le soluzioni avanzate da altri tecnici coinvolti nel procedimento.

**4) BONIFICA ACUSTICA.**

E' la progettazione degli interventi da adottare per ottenere la riduzione delle emissioni/immissioni sonore. Può riguardare:

- ✓ i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici connessi ( $p_i = 4$ );
- ✓ le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali - ad esempio nell'ambito dei *Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*, ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 - ( $p_i = 4.5$ );
- ✓ le sorgenti sonore relative ad attività produttive, ludiche e ricreative - ad esempio nell'ambito dei *Piani di risanamento acustico*, ai sensi della legge n. 447/95, art. 15, c. 2 - ( $p_i = 5$ ).

#### 5) CLIMA ACUSTICO.

Per valutazione previsionale del clima acustico di un'area del territorio si intende la valutazione, effettuata ai sensi della legge n. 447/95, art. 8, c. 3, e sulla base dei criteri eventualmente definiti dalla Regione (in Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 673/04), dei livelli di rumore presenti in relazione alle sorgenti sonore ed ai ricettori collocati e da collocarsi, quali, tipicamente, insediamenti residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi e giardini. Tale attività consiste nella rilevazione/valutazione, in corrispondenza dei ricettori di cui è prevista la collocazione nell'area di studio, del livello di rumore globale e dei contributi delle singole sorgenti, corredate dall'analisi della loro evoluzione temporale; nella valutazione del grado di compatibilità del nuovo insediamento in relazione ai valori di riferimento fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio, nonché nell'indicazione di eventuali interventi di mitigazione dei livelli di rumore ( $p_i = 5$ ). Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, comporta l'assegnazione di  $p_i = 3.5$ .

#### 6) IMPATTO ACUSTICO.

Per previsione di impatto acustico si intende l'attività di predisposizione, secondo i criteri eventualmente definiti dalla Regione (in Emilia-Romagna con D.G.R. n. 673/04), della documentazione prevista dalla legge n. 447/95, art. 8, per la stima e la valutazione dei livelli di rumore prodotti nell'ambiente esterno da una nuova opera (ad es. un nuovo insediamento produttivo o una

nuova infrastruttura di trasporto), in relazione ai livelli esistenti ed ai valori di riferimento fissati dalla normativa. Ove necessario, la documentazione contiene anche l'indicazione degli interventi di mitigazione delle emissioni/immissioni sonore. A questa tipologia di attività si assegna un punteggio  $p_i = 10$  in caso di valutazioni (COMPLESSE) per impianti industriali soggetti ad AIA e per infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali o altre infrastrutture la cui normativa acustica specifica è stata emanata ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 447/95; si assegna  $p_i = 6$  negli altri casi (SEMPLICI). Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, comporta l'assegnazione del punteggio differenziato riportato in tabella. Tale parere è da considerarsi valido (e dunque portatore di punteggio al richiedente) anche se formulato all'interno di una procedura di VIA. =

**7) COLLAUDO RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.**

Si intende l'attività inherente il confronto tra i livelli di rumore previsti prima della realizzazione di un'opera (per esempio, un insediamento produttivo o una infrastruttura di trasporto) e quelli riscontrati dopo la realizzazione dell'opera medesima. Tale attività richiede che venga analizzata la previsione d'impatto acustico (legge n. 447/95, art. 8) e che siano misurati e valutati i livelli di rumore prodotti dal nuovo insediamento o infrastruttura ( $p_i = 4$  nel caso di previsioni di impatto acustico SEMPLICI;  $p_i = 8$  nel caso di previsioni di impatto acustico COMPLESSE).

**8) CAMPAGNE DI MISURA.**

Le campagne di misura consistono in misure fonometriche effettuate in aree urbane e riferite ad una molteplicità di postazioni, unitamente all'elaborazione, alla valutazione e alla rappresentazione dei risultati ed alla produzione di una relazione tecnica; le misure fonometriche possono essere integrate da simulazioni modellistiche. Le campagne di misura vengono in genere condotte nell'ambito della definizione della Classificazione acustica comunale e dei Piani Urbani del Traffico (P.U.T.), preliminarmente alla predisposizione dei Piani di risanamento acustico. Il punteggio assegnato a questa tipologia di attività è distinto in base alla popolazione: nel caso di un'area territoriale specifica o di un centro urbano con popolazione inferiore o uguale a 20.000 abitanti si assegna un punteggio  $p_i = 6$ , mentre per

i centri urbani con più di 20.000 abitanti si assegna un punteggio  $p_i = 8$ .

**9) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.**

La classificazione acustica del territorio consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone mediante l'assegnazione delle classi di destinazione d'uso di cui alla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 (legge n. 447/95, art. 6, c. 1 lett. a)). Tale attività comporta l'analisi degli strumenti regolamentari urbanistici vigenti, l'identificazione delle sorgenti (infrastrutture di trasporto, attività produttive e commerciali, ecc...), la conoscenza e l'applicazione dei criteri eventualmente definiti dalla Regione (per l'Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2053/01). In base alla vigente normativa regionale, per lo svolgimento di questa attività non è richiesta la figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale e pertanto essa è la sola, tra le attività elencate in tabella, che il richiedente può aver svolto in ambito regionale NON in collaborazione con un Tecnico Competente in Acustica Ambientale riconosciuto. Si assegna a questa attività un punteggio  $p_i = 6$ , se riguarda un comune con popolazione inferiore o uguale a 20.000 abitanti e un punteggio  $p_i = 10$ , se riguarda un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, previsto istituzionalmente in Emilia-Romagna dalla LR 15/01, comporta l'assegnazione del punteggio differenziato riportato in tabella.

**10) PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO.**

Si intende l'attività prevista all'art. 7 della legge n. 447/95, conseguente all'approvazione della classificazione acustica del territorio. Tale attività comprende l'analisi dei livelli di rumore rilevati, l'individuazione dei soggetti a cui competono gli interventi, l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi necessari per attuare le opere di bonifica e la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari. Si attribuisce un punteggio  $p_i = 8$ , qualora il piano riguardi un comune con una popolazione inferiore o uguale a 20.000 abitanti e un punteggio  $p_i = 10$ , qualora il piano riguardi un comune con una popolazione superiore a 20.000 abitanti. Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, previsto istituzionalmente in Emilia-Romagna dalla LR 15/01, comporta l'assegnazione del punteggio differenziato riportato in tabella.

**11) DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DEL D.P.C.M, 215/99.**

Si intende l'attività connessa alla verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, secondo le modalità prescritte dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/99. Le attività oggetto di valutazione sono quelle previste dall'art. 4 (verifica che l'impianto elettroacustico possa determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2), dall'art. 5 (esecuzione di rilievi fonometrici nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale) e dall'art. 6 (progettazione di interventi di bonifica per rientrare nei limiti indicati all'art. 2 ed eventuale collaudo degli interventi realizzati). Alle tipologie di attività così individuate si assegnano i seguenti punteggi: a quelle previste dall'art. 4  $p_i = 2$ ; a quelle di cui cumulativamente agli artt. 4 e 5  $p_i = 3.5$  ed infine alle attività di cui cumulativamente agli artt. 4, 5, e 6,  $p_i = 4$ , nel caso sia escluso il collaudo degli interventi realizzati;  $p_i = 6.5$  nel caso in cui il collaudo sia compreso. Nel caso di vigilanza sui limiti di cui all'art. 2, viene assegnato un punteggio  $p_i = 4$ .

**12) PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI DI MAPPATURA ACUSTICA O MAPPA ACUSTICA STRATEGICA EX D.LGS. 194/05 ART. 3.**

Le attività svolte comprendono l'esecuzione o la partecipazione diretta ad ognuna delle fasi di rilevazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione e descrizione, relazione tecnica e presentazione dei dati e delle informazioni indicate nell'allegato 4 al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194. A questa tipologia di attività si assegna un punteggio  $p_i = 10$ .

**13) PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI DI PIANO D'AZIONE EX D.LGS. 194/05 ART. 4.**

Le attività svolte comprendono l'esecuzione o la partecipazione diretta ad ognuna delle fasi di rilevazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione e descrizione, relazione tecnica e presentazione dei dati e delle informazioni indicate nell'allegato 5 al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194, ed in particolare gli aspetti acustici riguardanti gli interventi di cui ai punti 2 e 3 di tale allegato. A questa tipologia di attività si assegna un punteggio  $p_i = 10$ .

### **ATTIVITÀ NEL CAMPO ACUSTICO, NON RIENTRANTI TRA QUELLE DI ACUSTICA AMBIENTALE**

Le attività svolte in campo acustico, non rientranti tra quelle di acustica ambientale, quali ad esempio misurazioni e relazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 al capo II o misure per la certificazione/omologazione di prodotto, hanno - per ogni annualità - valenza integrativa ai fini della valutazione dell'attività svolta; tali attività non vengono conteggiate in assenza di specifica attività nel campo dell'acustica ambientale.

Si assegna pertanto alle suddette attività effettuate nell'anno di interesse, un punteggio, se dovuto, di 1 per ogni relazione svolta fino ad un punteggio massimo di 4 punti nell'anno considerato.

### **MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO**

La valutazione dell'attività viene effettuata con riferimento ad ogni singolo anno; viene preso in considerazione il periodo **massimo di sei anni** antecedenti la data di ricezione della domanda, con almeno un'annualità valutabile nell'ultimo biennio.

Nel corso degli anni valutabili (due anni per i laureati o i possessori di diploma universitario e quattro anni per i diplomati di scuola media superiore) il soggetto richiedente dovrà comunque aver svolto obbligatoriamente attività di misura in campo e valutazioni previsionali (impatto/clima/risanamento acustico). Nel caso di richiedenti dipendenti di strutture pubbliche territoriali, oltre ad attività di misura in campo, occorrerà dimostrare di aver svolto attività di espressione parere su valutazioni previsionali.

Viene calcolato il punteggio annuale  $P_{ANN}$ , cioè il punteggio conseguito dal soggetto durante un anno, tramite la seguente relazione:

$$P_{ANN} = \sum_{i=1}^N n_i p_i + B$$

dove:

- $p_i$  è il punteggio assegnato ad ogni attività, secondo quanto riportato nella tabella del presente allegato 1;

- **n<sub>i</sub>** è il numero di volte in cui il soggetto ha svolto durante l'anno una certa attività;
- **N** è il numero delle tipologie d'attività svolte dal soggetto durante l'anno;
- **B** è un parametro che assume un valore da 1 a 4 punti, qualora il soggetto abbia svolto, durante l'anno, attività di acustica non rientranti tra quelle di acustica ambientale, o di 0 in caso contrario.

Complessivamente l'attività svolta nell'intero periodo richiesto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 447/95 (due anni per i laureati o i possessori di diploma universitario e quattro anni per i diplomati di scuola media superiore) è ritenuta "non occasionale" qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il punteggio annuale  $P_{ANN}$  raggiunge o supera in ognuno degli anni richiesti il valore di 20, cioè  $P_{ANN} \geq 20$ ;
- b) nel caso dei diplomati di scuola media superiore, al massimo in due dei quattro anni richiesti, il punteggio annuale  $P_{ANN}$ , diverso da 0, non raggiunge il valore di 20, e tuttavia la somma dei punteggi conseguiti nei singoli anni,  $P_{TOT}$ , è superiore al valore ottenuto moltiplicando il valore di 20 per il numero degli anni suddetti e cioè  $P_{TOT} \geq 80$ ;
- c) nel caso dei laureati, al massimo in uno dei due anni richiesti, il punteggio annuale  $P_{ANN}$ , diverso da 0, non raggiunge il valore di 20, e tuttavia la somma dei punteggi conseguiti nei singoli anni,  $P_{TOT}$ , è superiore al valore ottenuto moltiplicando il valore di 20 per il numero degli anni suddetti e cioè  $P_{TOT} \geq 40$ .

Allegato 2

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

## **MODELLO CURRICULUM DEL CANDIDATO – Tabella delle prestazioni acustiche effettuate**

Note:

- 1) Inserire data inizio e fine prestazione. La colonna è da ordinare in senso di date crescenti. È ammessa anche l'indicazione del solo mese e anno, anziché della data completa (ad es.: dal gen. 2016 al mar. 2016).
  - 2) Inserire la prestazione effettuata cercando di rimanere attinenti con le attività valutabili riportate nella presente DGR.
  - 3) Per committente finale si intende l'Azienda o Ente o Cittadino per la quale si è svolta, in ultima istanza, il lavoro acustico.
  - 4) Introdurre LP per Libero Professionista, oppure D per dipendente.
  - 5) Specificare la Ditta o l'Ente o il Libero Professionista, e il TCCA, presso cui si sia svolta l'attività nel campo dell'acustica che si vuole far valutare ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco.

**Allegato 3**

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

**MODELLO RICHIESTA PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI**

Il sottoscritto <sup>(1)</sup>.....nato a..... in  
il.....e residente a.....in  
via.....n....CAP.....provincia.....

**AUTORIZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E, PER SUO TRAMITE, ARPAE**

alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nell'elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, del proprio nominativo e dei dati personali come sotto indicati (*compilare solo i campi dei dati che si intendono rendere pubblici*):

- luogo di nascita.....
- data di nascita.....
- indirizzo studio.....
- indirizzo abitazione.....
- n. telefono fisso.....
- n. telefono mobile.....
- indirizzo e-mail.....
- Posta Elettronica Certificata (PEC).....
- riferimenti internet e/o social network (*sito web, facebook, twitter, etc.*).....

Nota:

<sup>(1)</sup> *Indicare: titolo, nome e cognome*